

notificazione - in genere Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 31438 del 13/11/2023 (Rv. 669382 - 01)

Ordine di integrazione del contraddittorio - Presupposti - Notifica di atto valido - Ragioni - Incompatibilità del termine decadenziale con la sanatoria - Eccezione - Mancata ripresa tempestiva del procedimento notificatorio non imputabile alla parte.

L'ordine di integrazione del contraddittorio implica e presuppone la notifica di un atto pienamente valido, ossia dotato dei requisiti previsti dall'art. 163, comma 3, c.p.c., giacché la sussistenza di un termine decadenziale è incompatibile con la possibilità di una sanatoria, salvo che la mancata ripresa, immediata e tempestiva, del procedimento notificatorio, onde evitare l'estinzione del giudizio, sia dovuta a causa non imputabile alla parte.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 31438 del 13/11/2023 (Rv. 669382 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_153, Cod_Proc_Civ_art_307